

REGOLAMENTO
per la gestione dei casi di parentela tra docenti e alunni nelle classi
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 aprile 2026

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative per prevenire e gestire situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti dalla presenza di alunni figli, fratelli o parenti entro il quarto grado di docenti della scuola nella stessa classe o sezione, ai sensi del DPR 62/2013, dell'OM 90/2001 e delle indicazioni ANAC sul Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento (PAT), approvato con deliberazione n. 1514 del 27 settembre 2024.

Art. 2 – Formazione delle classi

Il dirigente scolastico nella formazione delle classi iniziale e nelle successive riconferme annuali – tenuto conto dei criteri generali definiti dal collegio dei docenti e considerate le esigenze professionali e le competenze dei docenti - adotta di norma il principio della non assegnazione ad un docente della classe frequentata dal proprio figlio o da parenti entro il quarto grado. In caso di difficoltà oggettiva nella conciliazione delle esigenze organizzative e di quelle professionali dei singoli docenti, si applicano le disposizioni degli artt. successivi.

Art. 3 – Obblighi di astensione del docente

Il docente con rapporto di parentela o affinità con uno studente entro il quarto grado:

- segnala immediatamente la situazione al Dirigente Scolastico;
- si astiene da ogni atto valutativo periodica (proposte di giudizio, scrutini, documento di valutazione) riguardante l'alunno, inclusa la formulazione della proposta di voto/giudizio.

Art. 4 – Procedura per la valutazione

In caso di presenza di alunni con rapporto di parentela entro il quarto grado:

1. la proposta di giudizio è formulata dal docente coordinatore di classe o, in sua assenza, da un altro docente contitolare del consiglio di classe, sulla base della documentazione valutativa condivisa (prove, osservazioni, portfolio);
2. per le valutazioni in itinere (prove scritte, orali, osservazioni), ove possibile si somministrano prove comuni per classi parallele; la correzione avviene collegialmente tra il docente titolare e un collega (es. coordinatore o docente di classe parallela), escludendo il docente-parente dalla correzione della prova del proprio parente; i risultati sono registrati in forma condivisa con nota esplicita sull'assegnazione della correzione;
3. durante lo scrutinio, il docente con rapporti di parentela o affinità è sostituito da altro docente e non partecipa alla discussione e deliberazione;
4. il giudizio finale è deliberato collegialmente dal Consiglio di Classe, con verbale che motiva l'astensione per conflitto di interessi (in base a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti provinciali).

Art. 5 – Misure organizzative

Considerate le indicazioni di cui all'art.2, il Dirigente scolastico,

1. verifica preventivamente le situazioni di parentela o affinità segnalate tramite dichiarazioni dei docenti;
2. può disporre, con provvedimento motivato e sentiti gli interessati, lo spostamento di alunni o docenti in altra classe per garantire imparzialità e buon andamento delle procedure di valutazione;
3. in alternativa può disporre la permanenza del docente e dell'alunno nella classe di iscrizione, adottando le modalità previste dall'art. 4.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il regolamento è immediatamente efficace dalla data di approvazione e si integra nel Regolamento di Istituto. Verrà comunicato a tutto il personale e pubblicato all'albo.